

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2002
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso in appello n.2498/2002 proposto dal Comune di Tremestieri Etneo in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Luca Stendardi e dall'avv. Salvatore Novello ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Segreteria della Sezione;

C O N T R O

l'Azienda Sanitaria Locale n.3 di Catania in persona del Direttore Generale non costituitasi ;

l'Azienda Sanitaria Locale n. 23 di Cremona in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mangia e dall'avv. Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14/A presso lo studio del secondo;

l'Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottini e dall'avv. Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Bertoloni n. 35;

l'Azienda ASL n. 3 Distretto di Gravina, in persona del Direttore generale, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, n.1230/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL 23 di Cremona e dell'Istituto Ospedaliero di Sospiro,

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 la relazione del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l'avv. A. Manzi, per delega dell'avv. Stendardi, per l'appellante, l'avv. G. Pafundi, per delega dell'avv. Romanelli, e l'avv. Biagetti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

1) La sentenza appellata ha accolto la domanda proposta in primo grado dall'Istituto Ospedaliero di Sospiro dichiarando il diritto dell'Istituto ricorrente ad ottenere il pagamento delle rette di degenza del paziente XXXX nei confronti del Comune di Tremestieri Etneo con il conseguente obbligo di quest'ultimo a provvedere al versamento di €. 331.228.310 per le rette di degenza relative al periodo dal 1° novembre 1990 al 16 febbraio 2001.

Il giudice di primo grado, dopo aver disatteso la eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune attuale appellato perché sarebbe mancata la messa in mora del comune medesimo per il pagamento di quanto dovuto ha ritenuto, in definitiva, che le prestazioni rese dall'Istituto Ospedaliero di Sospiro nei confronti del sig. XXXX fossero di natura socio-assistenziale, consistenti in mere attività di sorveglianza ed assistenza e non di tipo sanitario dirette cioè, in via prevalente o esclusiva, alla riabilitazione o rieducazione funzionale dell'assistito. Sulla base di tale presupposto di fatto ha affermato l'obbligo del Comune di residenza del sig. XXXX al momento del ricovero, Comune attuale appellante, al pagamento delle rette di degenza dovute all'Istituto Ospedaliero di Sospiro di Cremona.

2) Il punto di causa verte essenzialmente sulla individuazione della natura di tali prestazioni posto che le parti convengono sostanzialmente sulla analisi, per vero completa ed analitica, delle disposizioni che regolano la materia effettuata dal primo giudice che, con soluzione in diritto pienamente condivisa anche dal Collegio, è giunto alla conclusione che se le prestazioni di cui trattasi avessero integrato una attività di cura, recupero e riabilitativa dell'assistito i relativi oneri avrebbero dovuto far carico al Servizio Sanitario Nazionale rimanendo da stabilire solo a quale delle Aziende Sanitarie Locali dovessero essere imputati in concreto mentre, se le attività stesse avessero avuto natura di prestazioni assistenziali gli oneri sarebbero rimasti a carico del comune di residenza dell'assistito al momento del suo ricovero.

3) Ciò posto il Collegio, che già in sede di decisione sulla istanza cautelare proposta dal Comune appellante per la sospensione della efficacia della sentenza appellata ha anticipato la sua valutazione sul punto decisivo della controversia affermando la natura sanitaria delle prestazioni qui considerate (cfr. ordinanza n. 4511 del 21 ottobre 2003), osserva che la valutazione dei fatti effettuata nella sentenza appellata non può essere condivisa.

In esito ad apposita istruttoria disposta dal giudice di primo grado con sentenza interlocutoria n.782/1998 è stata acquisita agli atti la relazione del Prof. Augusto Ermentini Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili di Brescia" (cfr. la nota di trasmissione e relativo allegato del Direttore Generale del 15 gennaio 1999

Goffredo Zaccardi
Michele Corradino

consigliere est.,
consigliere.

L'ESTENSORE
F.to Goffredo Zaccardi

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 novembre 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale